

DEFINIZIONI COMUNI

CRITERI PER LA MISURAZIONE DEI TEMPI (ai sensi del DPCM 12/11/21)

E' opportuno evidenziare che il monitoraggio in atto è finalizzato a minimizzare i tempi per l'emanazione di un Provvedimento Autorizzativo complesso.

Il monitoraggio mira ad individuare le criticità che generano particolari allungamenti dei tempi, come ad esempio endo-procedimenti la cui attuazione dipende da Enti diversi da quello cui compete l'emissione del provvedimento.

Ai fini di garantire l'omogeneità e la comparabilità delle informazioni prodotte dalle diverse amministrazioni, la misurazione è effettuata sulla base di criteri comuni.

Semestre di riferimento: luglio 2021-dicembre 2021

Data di riferimento procedure "in corso": 31 dicembre 2021

a) Termine massimo: Durata del procedimento indicato da norme primarie, regolamenti o atti amministrativi; in assenza, va indicato il termine generale previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

b) Data di Avvio del Procedimento: data di primo ricevimento della domanda alla piattaforma di riferimento. Es. portale di Regione Lombardia, "Impresainungiorno", SUAP, ecc

c) Data di Conclusione del Procedimento: data di adozione del Provvedimento Conclusivo del procedimento riportante il protocollo e la data dell'Autorità Competente, al netto degli eventuali tempi della comunicazione del provvedimento all'interessato e della sua eventuale pubblicazione.

d) Durata di un procedimento concluso: numero di giorni di calendario (inclusi quindi gli eventuali giorni festivi) intercorrenti tra la data di avvio e quella di conclusione del procedimento. La durata da prendere in considerazione è quella effettiva, al lordo degli eventuali periodi di sospensione del termine.

e) Durata media: somma di tutti i valori di durata delle procedure concluse (d) nel semestre di riferimento divisa per il numero delle procedure stesse.

f) Durata di un procedimento in corso al 31/12/2021: numero di giorni di calendario (inclusi quindi gli eventuali giorni festivi) intercorrenti tra la data di avvio e il 31/12/2021. La durata da prendere in considerazione è quella effettiva, al lordo degli eventuali periodi di sospensione del termine.

g) Procedure Avviate: tutte le procedure avviate nel semestre di riferimento.

h) Procedure Concluse: tutte le procedure concluse nel semestre di riferimento, indipendentemente dalla data di avvio.

i) Procedure Arretrate: tutte le procedure **in corso** al 31/12/2021, indipendentemente dalla data di avvio, **non concluse nei termini previsti**.

Nel dettaglio, allo scopo di avere un unico termine di riferimento, una procedura in corso viene definita "**in arretrato**" alla data del 31/12/2021, se la sua durata (f) è maggiore del termine massimo di durata del Procedimento secondo la norma (a).

j) Procedure concluse con silenzio assenso: procedimenti in cui alla mancata risposta dell'amministrazione responsabile è attribuito, ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il valore di provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dal privato.

k) Procedure concluse con provvedimento espresso: procedure per le quali vi sia stata una formale determinazione (positiva o negativa) dell'amministrazione, espressa mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo (tra cui anche presa d'atto dell'A.c.). Sono esclusi i procedimenti archiviati o dichiarati irricevibili, nonché quelli oggetto di conclusione tacita (casi di silenzio assenso).

**DEFINIZIONI SPECIFICHE
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

AIA : Autorizzazione Integrata Ambientale

L'AIA si propone di semplificare il regime autorizzatorio vigente per determinate attività potenzialmente lesive di diversi fattori ambientali. Invece di richiedere distinte autorizzazioni, l'interessato deve ottenere un'unica autorizzazione, che consideri unitariamente i diversi profili, con un risparmio in termini burocratici. La semplificazione, per la pubblica amministrazione, non è l'unico vantaggio, in quanto l'AIA consente, da un lato, di avere un quadro unitario degli effetti di una determinata attività e, dall'altro, di poter più facilmente raccogliere ed elaborare i relativi dati, evitando duplicazioni procedurali e permettendo l'individuazione di condizioni più razionali (in funzione di tutela ambientale, ma non solo) da imporre al proponente.

Per effetto dell'introduzione della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale nella parte seconda del D. L. n. 152/2006, le definizioni strettamente pertinenti l'AIA si trovano nel titolo I della medesima parte seconda, recante "principi generali per le procedure di VIA, VAS e per la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" e più precisamente nell'art. 5 del decreto, modificato dal D.L. n. 46/2014. L'autorizzazione integrata ambientale viene definita dalla lettera o-bis del comma 1 dell'art. 5 come "il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio".

Con il termine installazione, si intende una "unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore".

VIA : Valutazione di Impatto Ambientale

La **Valutazione di Impatto Ambientale** è una procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.

I concetti fondamentali alla base della procedura di VIA (già definiti nella Direttiva 85/337/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985) sono:

Prevenzione: analisi di tutti i possibili impatti derivati dalla realizzazione dell'opera/progetto, al fine non solo di salvaguardare ma anche di migliorare la qualità dell'ambiente e della vita;

Integrazione: analisi di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi effetti possibili (effetti cumulativi);

Confronto: dialogo e riscontro tra chi progetta e chi autorizza nelle fasi di raccolta, analisi ed impiego di dati scientifici e tecnici;

Partecipazione: apertura del processo di valutazione all'attivo contributo dei cittadini in un'ottica di maggiore trasparenza (pubblicazione della domanda di autorizzazione e possibilità di consultazione).

VAS : Valutazione Ambientale Strategica

La Valutazione Ambientale strategica - VAS si applica a tutti i piani e programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti da assoggettare a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o verifica di assoggettabilità a VIA;

- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. n. 357 dell'8 settembre 1997.

La verifica di assoggettabilità a VAS può essere effettuata, in luogo della VAS, per:

i piani e programmi descritti sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;

le modifiche minori dei piani e dei programmi descritti sopra;

i piani e i programmi diversi da quelli descritti sopra che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

L'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che sono **esclusi** dal campo di applicazione VAS:

i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni

i piani e i programmi finanziari o di bilancio

i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica

i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

Il successivo comma 12 dispone che per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

Regione Lombardia ha previsto ulteriori casi di esclusione dalla VAS. Nei modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS, al punto 2 "Ambito di applicazione" sono indicati eventuali casi di esclusione.

Raccolta della legislazione e della disciplina regionale di riferimento per la procedura di VAS di Piani e Programmi:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/valutazione-ambientale-strategica-VAS/normativa-vas/normativa-vas>

AUA : Autorizzazione Unica Ambientale

Con il termine "AUA" si intende l'"Autorizzazione Unica Ambientale", una specifica forma di autorizzazione introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (in vigore dal 13 giugno 2013) per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

La disciplina sull'AUA si applica alle piccole-medie imprese (PMI), oltre che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

L'AUA non si applica ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel caso in cui la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso ambientali.

VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE

L'articolo 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004) prevede che tutti i beni immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquant'anni, se mobili, o ad oltre settanta, se immobili, siano sottoposti alla verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Tale verifica si svolge secondo una procedura che prevede l'invio, da parte dell'ente proprietario, dei dati identificativi e descrittivi dei beni, ai fini della valutazione di merito da parte dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali. L'inoltro dell'istanza e della relativa documentazione cartacea sono preceduti dall'inserimento dei dati necessari nel sistema informatico del Ministero (www.benitutelati.it), al fine di snellire il procedimento e consentire la formazione di una banca dati nazionale.

"idoneità del Comune" (come da art. 146, comma 6 del D. Lgs. n. 42 del 2004) per le competenze paesaggistiche

La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

**DEFINIZIONI SPECIFICHE
EDILIZIA E URBANISTICA**

A decorrere dal 10.12.2012, Regione Lombardia ha predisposto che la presentazione e la gestione amministrativa e tecnica

- della Comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL)

- della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), debba avvenire esclusivamente in modalità telematica.

Gli applicativi realizzati da Regione Lombardia per la gestione in modalità telematica di tali istanze sono:

- FERCEL per la Comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CEL);

- FERPAS per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);

DEFINIZIONI SPECIFICHE

BONIFICHE

Si definisce emergenza ambientale, un'emergenza che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo. Una delle emergenze ambientali, attualmente più preoccupanti, è quella relativa all'inquinamento dei suoli e delle falde. "I rischi per la salute dell'uomo possono derivare o dal contatto (diretto o indiretto) con la matrice contaminata, oppure dal fatto che spesso le sostanze inquinanti presenti nel suolo e nelle falde finiscono nella catena alimentare". Per emergenza si intende una qualsiasi situazione critica causata da un evento che determina una situazione potenzialmente pericolosa per la immediata incolumità delle persone e/o dei beni, strutture e/o dell'ambiente.

La normativa in materia di bonifica dei siti contaminati è stata introdotta con l'emanazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, successivamente completata ed attuata dal d.m. n. 471 del 1999. Il d.lgs. n. 22/1997, oggi abrogato dal d.lgs. n. 152 del 2006, aveva dato vita ad una disciplina ispirata ad un criterio rigido di eliminazione assoluta del rischio, basata sul mero presupposto del superamento dei parametri stabiliti dal d.m. n. 471/1999. Con il d.lgs. 152/2006, che ha modificato il d.m. n. 471/1999, si è assistito ad una disciplina globale ed organica delle bonifiche.

Con il d.m. 471/1999 sono stati fissati:

I limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee in relazione alla destinazione d'uso dei suoli (verde pubblico/uso industriale);

Le procedure per il prelievo e l'analisi dei campioni;

I criteri generali per la messa in sicurezza, bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati.

Con la nuova normativa si sono individuati invece, due procedimenti relativi alle:

Bonifiche di interesse regionale, previsto dall'art. 242;

Bonifiche per i siti di interesse nazionale (SIN), previsto dall'art. 252.

Tra le diverse importanti innovazioni introdotte, la più significativa è quella costituita dalla procedura di "analisi del rischio" che rappresenta lo strumento centrale e decisivo ai fini della qualificazione giuridica di contaminazione del sito e della conseguente insorgenza dell'obbligo di messa in sicurezza e di bonifica (in questo senso si è espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 214 del 2008). Infatti, "a differenza di quanto previsto precedentemente, un sito deve ritenersi contaminato (e quindi si pone come necessario l'intervento di bonifica) solamente nell'ipotesi in cui risultino superati i valori concentrazione soglia di rischio (CSR) così come determinati proprio a seguito dell'applicazione della procedura di analisi di rischio sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione".

Il procedimento previsto dall'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 relativo alle bonifiche di interesse regionale, costituisce il punto di riferimento principale dell'intera materia. Esso, tra le varie innovazioni apportate dalla sua introduzione, prescrive:

Strumenti preventivi in grado di far fronte ad una possibile situazione di emergenza;

Un sistema di competenze di carattere trasversale.

Rispetto ad una possibile situazione di emergenza, l'art. 242 attribuisce un ruolo primario alle misure di prevenzione, di ripristino o di bonifica, da adottarsi da parte del responsabile entro ventiquattrore ore dall'evento o dalla relativa scoperta. A questo tipo di misure è obbligato non solo il responsabile della contaminazione, ma anche il proprietario o gestore dell'area. L'onere di questi ultimi resta circoscritto alle sole misure di prevenzione, definite dall'art. 240, comma 1, lett. i) del d.lgs. 152/2006 come "le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia". Trattandosi di misure a carattere preventivo e non ripristinatorio, con cui si intende far fronte ad una "minaccia imminente per la salute e per l'ambiente", l'obbligo posto a carico del proprietario o gestore dell'area si giustifica in base ad un evidente principio di responsabilità sociale. "La messa in sicurezza del sito appare essere misura di correzione di (diffusione o propagazione dei) danni; conseguentemente rientra nel genus delle precauzioni – unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva – che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria e/o risarcitoria, non presuppongono affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile" (TAR Lazio Sez. I, 12 febbraio 2015 n. 2509).

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private" (art. 3 ter, comma 1°, del d.lgs. 152 del 2006). Vi è una pluralità di soggetti coinvolti: regione, province, comuni, agenzie per l'ambiente; relativamente al procedimento in questione le regioni hanno un ruolo essenziale. Esse autorizzano o approvano tutti gli atti fondamentali della procedura quali il piano di caratterizzazione, il piano di monitoraggio e il progetto di bonifica; convocano e dirigono la conferenza di servizi. Come noto, già l'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e l'art. 8 del d.m. n. 471/1999 prevedevano che "i soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali avessero individuato siti nei quali i livelli di inquinamento fossero risultati superiori ai limiti normativamente previsti, ne dovessero dare comunicazione al Comune, che doveva diffidare il responsabile dell'inquinamento a provvedere agli interventi di bonifica, nonché alla Provincia ed alla Regione". Attualmente incombe sulla Provincia l'analogo l'obbligo di procedere ad attivare il procedimento di cui all'art. 244 del d.lgs. 152/2006. La normativa vigente impone all'Amministrazione il preciso obbligo giuridico di individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento rilevato e l'emanazione della conseguente ordinanza di diffida. I comuni infine, ai sensi dell'art. 250, hanno l'obbligo di realizzare d'ufficio sia le procedure che gli interventi previsti dall'art. 242 nel caso in cui i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente e non provvedano altresì né il proprietario del sito né gli altri soggetti interessati.

Un'ulteriore fase della normativa in materia di bonifica dei siti inquinati, si è aperta grazie ad una serie di interventi legislativi successivi, aventi essenzialmente lo scopo di semplificare le diverse tipologie di procedimenti di bonifica.

Due sono gli interventi recenti di modifica del d.lgs. n. 152/2006:

- La procedura semplificata prevista dall'art. 242 bis, introdotta dall'art. 13 del d.l. n. 91 del 2014;

- La procedura di transazione di cui all'art. 306 bis, introdotta dall'art. 31 della l. 221 del 2015.

Il primo comma dell'articolo 242 bis, individua nell'operatore interessato il soggetto competente ad avviare il procedimento di bonifica in via semplificata. La procedura semplificata può trovare applicazione sia rispetto alle bonifiche regionali, sia rispetto a quelle di interesse nazionale (SIN). Lo scopo della procedura è quello di "riportare i livelli di contaminazione ai valori uguali o inferiori ai CSC (in base alla specifica destinazione d'uso del sito) e sul piano tecnico si prevede che nella selezione della strategia di intervento siano privilegiate quelle modalità che minimizzano il ricorso dello smaltimento in discarica attraverso il riutilizzo in situ dei materiali trattati".

TAR Lazio (LT) Sez. I n. 374 del 9 giugno 2021

Rifiuti. **Ordinanza provinciale ex art. 244 dlv 152/06**

L'ordinanza provinciale con la quale, ai sensi dell'art. 244, dlv 152/2006 viene ordinato ordinato al proprietario di un'area e responsabile di una potenziale contaminazione, di eseguire entro 30 giorni e secondo le specifiche di cui alla delibera della Giunta regionale i "necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale" del sito su cui esercisce il proprio impianto di gestione di rifiuti non può essere supportata da una motivazione palesemente generica che non consente di identificare gli elementi che presentano valori superiori alle C.S.C. In tal modo viene infatti elusa la finalità dell'art. 244 cit., norma che è indirizzata ad accollare al responsabile dell'inquinamento le attività necessarie di bonifica e di ripristino ambientale con eliminazione degli elementi inquinanti già riscontrati da un ente pubblico, laddove la genericità del rilievo di cui all'ordinanza provinciale impone invece al gestore della discarica una caratterizzazione integrale del sito, con attività di ricerca di ipotetici fattori inquinanti che invece compete alle Amministrazioni.

Tra i diversi soggetti coinvolti nell'ambito dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati figura, oltre al responsabile dell'inquinamento ed alla Pubblica Amministrazione, anche il **proprietario** dei medesimi che risulti **non colpevole** della contaminazione.

Quest'ultimo, in particolare, costituisce una **figura peculiare**, in merito alla quale occorre appurare quali siano le facoltà, nonché gli obblighi e le eventuali responsabilità ascrivibili ai sensi della vigente disciplina giuridica in materia: la posizione di tale soggetto rappresenta indubbiamente uno dei temi più delicati e maggiormente discussi della materia delle bonifiche.

Gli obblighi del proprietario e/o del gestore dell'area nel D.L.vo 152/06

Il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152[1] detta precise disposizioni per il caso in cui, presso un sito, si verificano eventi inquinanti, imponendo ai soggetti responsabili di questi ultimi l'adozione di misure preventive oppure di ripristino e bonifica.

A tal proposito occorre innanzitutto evidenziare, per quanto attiene la posizione del proprietario o gestore del sito, che l'art. 245, comma 1, D.L.vo 152/06 dispone che le procedure e gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale possano essere attivati su iniziativa degli interessati non responsabili ovvero, in primo luogo, del proprietario incolpevole e/o dal gestore dell'area. È stato, dunque, confermato quanto già disposto dall'oggi abrogato D.L.vo 22/1997, che già attribuiva al proprietario incolpevole ed a qualsiasi altro soggetto che vantasse un interesse qualificato sul sito (es. un usufruttuario, un conduttore, ecc.) la possibilità di effettuare spontaneamente gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

DEFINIZIONI SPECIFICHE
RIFIUTI

Rifiuti Aut ex art. 208

Rilascio/rinnovo di autorizzazioni in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per gli impianti di gestione rifiuti di competenza della Città metropolitana di Milano o Provincia ai sensi della D.G.R. 239/08.

La procedura ordinaria dispone che i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di recupero di rifiuti non pericolosi devono presentare domanda alla Città metropolitana di Milano o Provincia per ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione delle opere e l'autorizzazione all'esercizio (art. 208 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)
L'autorizzazione ai sensi del art. 208 (comma 6) sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni (quali autorizzazioni allo scarico delle acque di prima pioggia, in fognatura e non, alle emissioni in atmosfera, ecc) e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Rifiuti Aut ex art. 211

Autorizzazione per impianti di ricerca e sperimentazione per le attività di gestione dei rifiuti

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione è definita all'art. 211 del d.lgs 152/06.

Condizioni necessarie sono che:

- le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
- la potenzialità degli impianti non sia superiore a 5 t/g.

L'autorizzazione consiste in un decreto e in un allegato tecnico nel quale viene descritto l'impianto, vengono indicate le prescrizioni alle quali il soggetto deve attenersi, le modalità e le frequenze di monitoraggio.

L'autorizzazione viene trasmessa al proponente e agli enti coinvolti nel procedimento.

Il soggetto istante, al fine di rendere efficace l'autorizzazione deve presentare una garanzia finanziaria a Regione.

Il procedimento viene avviato da qualsiasi soggetto privato o pubblico in qualsiasi periodo dell'anno.

Rifiuti Aut ex art. 208 innovativi

Regione Lombardia ha competenza sull'approvazione di impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti.

Le tipologie di impianto sono definite nel d.d.g. n. 9972 del 25 agosto 2020; in funzione delle operazioni svolte e della potenzialità richiesta, l'autorizzazione può essere, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-
quater della parte II del d.lgs. 152/06 o Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 parte IV del d.lgs. 152/06.

**DEFINIZIONI SPECIFICHE
APPALTI**

D.Lgs. 50/2016

Il decreto legislativo è stato adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

PNRR MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica»Componente 4 (M2C4) - Tutela del territorio e della risorsa idrica

Componente 4 (M2C4) - Tutela del territorio e della risorsa idrica

L'Italia è un Paese bello quanto fragile, esposto nel corso degli anni agli effetti dei cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico e a numerose forme di inquinamento.

Proprio per questo la Componente 4 della Missione 2 del PNRR, "Tutela del territorio e della risorsa idrica" si prefigge di mettere in campo le azioni necessarie per rendere il Paese più resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici, proteggendo la natura e la biodiversità.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, sarà fondamentale dotare l'Italia di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione, facendo leva sulle soluzioni più avanzate di sensoristica, dati (inclusi quelli satellitari) e di elaborazione analitica, per identificare tempestivamente i possibili rischi, i relativi impatti sui sistemi (naturali e di infrastrutture), e definire conseguentemente le risposte ottimali. Gli investimenti contenuti nella Componente 4 consentiranno perciò di mitigare e gestire meglio il rischio idrogeologico del nostro Paese, che negli ultimi anni è aumentato e ha reso sempre più importante la necessità di operare sinergicamente sia sul tema della pianificazione e prevenzione che sul versante della gestione delle emergenze. E con gli interventi del PNRR si potrà agire a tutto campo su foreste, suolo, mare e aria per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree esistenti e la creazione di nuove.

Una particolare attenzione, inoltre, è riservata a garantire la sicurezza, l'approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo, andando ad agire attraverso una manutenzione straordinaria sugli invasi e completando i grandi schemi idrici ancora incompiuti, migliorando lo stato di qualità ecologica e chimica dell'acqua, la gestione a livello di bacino e l'allocazione efficiente della risorsa idrica tra i vari usi/settori (urbano, agricoltura, idroelettrico, industriale).

Su questa Componente il Ministero della transizione ecologica è impegnato in forma diretta esclusivamente nelle seguenti Riforme e Investimenti:

MISURA 1 - Rafforzare la capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico [M2C4M1]

Investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione.

MISURA 2 - Prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio [M2C4M2]

Investimento 2.1a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

MISURA 3 - Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine [M2C4M3]

Investimento 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali

Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po

Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani"

Investimento 3.5 - Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini

Riforma 3.1 - Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

MISURA 4 - Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime [M2C4M4]

Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione

Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati

NOTE/FAQ AL QUESTIONARIO APPALTI

NOTA Sezione 14 – Progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori per interventi di riduzione rischio idrogeologico (M2C4)

FAQ: Per interventi M2C4 si fa riferimento ai provvedimenti ed investimenti del PNRR in Lombardia (agrosistema irriguo-alluvione) e in specifico nell'ambito comunale;

Sezione 20 – Progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori (M5C2 Housing sociale)

FAQ: Per interventi M5C2 si fa riferimento ai provvedimenti ed investimenti del PNRR che ricadono in Lombardia (Edilizia Pubblica) ed in specifico nell'ambito comunale

Questionario Province

Regione/Provincia/Comune 13 - Progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori per interventi di riduzione rischio idrogeologico (M2C4)

FAQ: Per interventi M2C4 si fa riferimento ai provvedimenti ed investimenti del PNRR in Lombardia (agrosistema irriguo-alluvione) e in specifico nell'ambito provinciale/comunale.

(2° quesito) Cosa si intende per "personale disponibile all'interno dell'Ente" ?

Con l'espressione "personale disponibile all'interno dell'Ente" deve farsi riferimento a tutto e solo quel personale con cui l'Ente abbia un rapporto d'impiego disciplinato dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ssmm)

Con il termine "appaltati" si intendono quei procedimenti pervenuti alla fase dell'atto di aggiudicazione definitiva, produttiva di effetti per l'avvenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti.

(8° quesito) A quale tempistica occorre fare riferimento per determinare la tardività di una procedura di gara nel caso degli appalti?

Al fine di determinare la tardività della procedura di gara occorre prendere a riferimento gli artt. 1 e 2 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120 recante "misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale" (cd decreto semplificazioni n°1) in base ai quali le procedure devono completarsi con l'aggiudicazione entro e non oltre :

- Due mesi in caso di affidamento diretto sotto soglia

- Quattro mesi in caso di procedura negoziata sotto soglia

- Sei mesi in caso di procedure sopra soglia

(*NOTA - quesito 2) L'eventuale stipula di "protocolli di intesa" tra l'ANAC e la stazione Appaltante rientra nell'ambito dell'attività di predisposizione degli atti di gara

(*NOTA - quesito 12)- Nell'ambito delle difficoltà riscontrate nella fase della verifica dell'anomalia dell'offerta rientrano anche quelle emerse nella fase di verifica di congruità dei costi della manodopera.

(NOTA) IL QUESITO 6 si riferisce ai dati riportati nel quesito 4.

(NOTA) Nel quesito 9 indicare in caso affermativo le maggiori criticità riscontrate, a titolo di esempio: difficoltà nell'acquisizione da piattaforme telematiche, tempistiche di acquisizione, ecc....sono stati segnalati rallentamenti nell'espletamento delle procedure di gara relativi alla verifica ed acquisizione dei requisiti dell'operatore economico (art. 80 "Motivi di esclusione", art. 81 "Documentazione di gara" e 83 "Criteri di selezione e soccorso istruttorio" del D. Lgs 50/2016) e della certificazione antimafia (artt. 83 e 84 D. Lgs. 159/2011).